



**Roma, 21 ottobre 2023**

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI**

### **PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 39 e 40 dello Statuto, il Congresso Provinciale elegge il Coordinatore Provinciale, i membri del Coordinamento Provinciale e i Delegati al Congresso Nazionale con le modalità previste dal presente Regolamento.

In virtù di quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto, partecipano con diritto di voto attivo e passivo ai Congressi Provinciali:

- a) i soci (maggiorenni ex art. 9 dello Statuto) iscritti al Movimento residenti nel territorio della provincia in regola con le disposizioni degli artt. 5 e 10 dello Statuto;
- b) i "Grandi Elettori".

Secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto, compongono con diritto di voto il Coordinamento Provinciale i soci che siano:

- A. il Coordinatore Provinciale;
- B. i Coordinatori Comunali del Capoluogo della provincia – tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Città ai sensi dell'art. 35 comma 4 - e dei Comuni con oltre 30.000 abitanti;
- C. i membri della Segreteria Nazionale iscritti nella provincia;
- D. i Coordinatori Provinciali di Forza Italia "Giovani per la Libertà" e Forza Italia Seniores;
- E. il Presidente o Vice Presidente della Provincia;
- F. il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale;
- G. il Sindaco e il Capogruppo nel Comune Capoluogo, tranne le province nelle quali sia costituita la Grande Città ai sensi dell'art. 35 comma 4;
- H. i Parlamentari Nazionali, Parlamentari Europei e Consiglieri Regionali eletti nella provincia;
- I. i membri eletti dal Congresso Provinciale in numero pari al totale dei componenti di cui alle lettere B, C, D, E, F, G, H, K, L;
- J. i Vice Coordinatori Provinciali;

K. i Responsabili dei Settori Organizzazione, Enti Locali, Dipartimenti, Comunicazione, Formazione e Adesioni;

L. il Responsabile Amministrazione e Tesoreria (senza diritto di voto se non già membro ad altro titolo);

I Parlamentari Nazionali, i Parlamentari Europei, i Consiglieri Regionali eletti nella provincia, il Presidente o Vice Presidente della Provincia Metropolitana e il Capogruppo di Forza Italia della Provincia, fanno parte del Coordinamento Provinciale solo nel caso abbiano titolo per esercitare le prerogative di Grande Elettore nel relativo Congresso Provinciale.

Secondo l'art. 37 dello Statuto, sono Grandi Elettori i soci del Movimento eletti nell'ambito del territorio della provincia che siano Parlamentari Nazionali ed Europei, Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Consiglieri Regionali, Consiglieri Provinciali o metropolitani, Consiglieri Comunali, Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione delle Grandi Città e Sindaci.

Gli Assessori Regionali in carica, nonché gli Assessori Comunali che siano stati eletti nel rispettivo Consiglio all'atto iniziale della consiliatura in corso e che si siano successivamente dimessi da Consigliere, conservano le prerogative di Grandi Elettori nella categoria corrispondente.

I Parlamentari Europei, i Senatori, i Deputati, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Metropolitani hanno diritto di voto solamente nel Congresso Provinciale o nel Congresso di Grande Città corrispondente al Comune di residenza, eccettuati i seguenti casi:

1) I Parlamentari Nazionali ed Europei eletti in un collegio diverso da quello di residenza devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città del comune di residenza o scegliendone uno fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione, entro il termine da quest'ultimo stabilito;

2) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema maggioritario, qualora la regione di elezione non coincida con quella di residenza, devono optare se esercitare le prerogative di Grande Elettore nel Congresso Provinciale o di Grande Città o scegliendone uno fra quelli compresi nella regione di elezione. Tale opzione non è più reversibile nel corso della legislatura, e ne va data comunicazione scritta al Coordinamento Regionale di competenza e al Settore Nazionale Organizzazione entro il termine da quest'ultimo stabilito;

3) i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale, i Consiglieri Provinciali e Metropolitani, in cui non sia costituita ai sensi dello Statuto di Forza Italia una Grande Città, esercitano le prerogative di Grandi Elettori nel Congresso Provinciale della provincia nella quale sono stati eletti, qualora essa non coincida con la provincia di residenza;

4) qualora la provincia di elezione non corrisponda con quella di residenza, e nel solo caso in cui il Collegio di elezione insista in parte sul territorio comunale di una Grande Città, e in parte sul territorio del resto della provincia, i Consiglieri Regionali eletti con il sistema proporzionale, i Consiglieri Metropolitani e i Consiglieri Provinciali devono optare a quale Congresso Provinciale o di Grande Città partecipare fra quelli compresi nel collegio di elezione. Tale opzione non è reversibile nel corso della legislatura rispettivamente regionale o provinciale.

Il Coordinatore Provinciale è eletto direttamente dal Congresso Provinciale a scrutinio segreto e resta in carica 3 anni (art. 41 Statuto).

Tanto premesso, il presente Regolamento emanato dalla Segreteria Nazionale disciplina lo svolgimento dei Congressi Provinciali.

#### **ART. 1 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEI CONGRESSI**

Potranno partecipare al Congresso Provinciale tutti i soci e i Grandi Elettori che siano in regola con l’adesione al **31 ottobre 2023** secondo le norme previste dagli articoli 5 e 10 dello Statuto.

Il Coordinatore/Commissario Provinciale convoca il Congresso, con un anticipo non inferiore a 12 giorni, secondo un calendario predisposto dal Coordinatore Regionale ed approvato dal Settore Nazionale Organizzazione.

La convocazione, che dovrà contenere la data e il luogo di svolgimento dell’Assemblea, gli orari delle votazioni e il numero degli eligendi, avverrà mediante la pubblicazione di un avviso in una apposita sezione del sito nazionale di Forza Italia, entro i tempi di cui al II comma del presente articolo. Inoltre la convocazione potrà essere inviata per via cartacea, telematica o pubblicata sui canali social ufficiali nazionali del Movimento Politico.

La convocazione dovrà contenere, inoltre, l’indicazione del numero di firme necessarie per la presentazione delle candidature, nonché l’ordine del giorno.

Laddove non si proceda nei tempi previsti alla convocazione dei Congressi, il Coordinatore Regionale, d’intesa con il Settore Nazionale Organizzazione, potrà provvedere direttamente o attraverso la nomina di un Commissario “*ad acta*”, al fine di garantirne la convocazione e lo svolgimento.

Gli elenchi necessari per la convocazione degli aventi diritto verranno forniti ai Coordinatori Provinciali dai Settori Nazionali Adesioni e Organizzazione.

#### **ART. 2 – PRESIDENZA DEI CONGRESSI E SEGGI ELETTORALI**

Il Presidente di ogni Congresso viene nominato dal Settore Nazionale Organizzazione.

All’apertura dei lavori il Congresso procederà alla nomina di due componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea congressuale.

Si procederà quindi alla costituzione dei seggi necessari per lo svolgimento delle operazioni di voto, individuandone i Presidenti e gli Scrutatori.

### **ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

La candidatura a Coordinatore Provinciale deve essere collegata ad una mozione, ad una lista di candidati a membro del Coordinamento Provinciale e a una lista di candidati a Delegato al Congresso Nazionale.

Il numero dei componenti elettivi del Coordinamento, determinati secondo quanto previsto dall'art. 42, lett. I. dello Statuto, è individuato dal Coordinatore Regionale e comunicato al Settore Nazionale Organizzazione e a ciascun Coordinamento Provinciale in tempo utile per procedere alla convocazione del Congresso.

Il numero dei Delegati per ogni provincia è stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento.

Il numero dei candidati per la lista del Coordinamento Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale non può essere superiore al numero degli eligendi in misura superiore al 40%.

Le candidature a Coordinatore e le liste del Coordinamento Provinciale e dei Delegati al Congresso Nazionale ad esse collegate devono essere presentate e sottoscritte da almeno il 25% degli aventi diritto al voto al Congresso, oppure 150 soci e devono pervenire al Coordinatore Regionale con almeno 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento del Congresso Provinciale. Ogni avente diritto può sottoscrivere una sola candidatura a Coordinatore e liste relative.

Al fine del calcolo del numero delle firme necessario per la presentazione delle candidature non si tiene conto del voto ponderato attribuito ai Grandi Elettori.

### **ART. 4 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE**

Il numero dei Delegati al Congresso Nazionale sarà determinato e comunicato secondo il seguente criterio: per ciascuna provincia, sulla base dei voti conseguiti dalla lista proporzionale di Forza Italia alle ultime elezioni della Camera dei Deputati nel territorio della provincia, in ragione di 1 Delegato ogni 5.000 voti e frazione superiore a 2.500, 1 Delegato ogni 500 iscritti e frazione superiore ai 250 per ogni provincia, più 2 Delegati di diritto per ogni provincia.

In applicazione di quanto previsto dallo Statuto, alla città di Aosta viene attribuito 1 Delegato di diritto. Così pure al restante territorio della regione Valle d'Aosta viene attribuito 1 Delegato di diritto, fermo restando l'applicazione dei criteri che si applicano per le restanti province di cui al comma che precede.

### **ART. 5 - TEMPI DI APERTURA DEI SEGGI ELETTORALI**

La convocazione dovrà contenere l'indicazione degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Dovrà essere previsto un tempo di apertura dei seggi adeguato a consentire la partecipazione agli iscritti, in considerazione del loro numero.

In ogni caso, nei Congressi nei quali il numero degli aventi diritto sia superiore a 1.000, dovrà essere assicurata l'apertura dei seggi per almeno 5 ore, secondo orari e modalità da concordare, unitamente alle date di svolgimento delle Assemblee, con i Coordinatori Regionali.

#### **ART. 6 - RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI**

Ogni avente diritto dovrà essere identificato inderogabilmente attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento, valido ai sensi di legge (ex D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445).

Non sono ammesse deleghe.

#### **ART. 7 – QUOTE GARANTITE**

Nella parte elettiva del Coordinamento Provinciale ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da una quota non inferiore a 1/3 del totale.

Qualora all'interno della quota elettiva del Coordinamento Provinciale uno dei due generi sia rappresentato per una quota inferiore a 1/3 verranno attribuiti ulteriori seggi, distribuiti fra le liste, applicando lo stesso sistema elettorale utilizzato.

Tali seggi aggiuntivi verranno attribuiti, all'interno di ciascuna lista, ai soli candidati, fra quelli non eletti, appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato ai sensi del comma primo del presente articolo, fino al raggiungimento del totale complessivo di 1/3 degli eligendi con arrotondamento all'unità inferiore.

Qualora una lista non disponga, fra i non eletti, di candidati appartenenti al genere non sufficientemente rappresentato, i seggi spettanti a tale lista, ai sensi del secondo comma del presente articolo, non verranno attribuiti.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI VOTAZIONE**

Ogni avente diritto potrà votare per uno solo fra i candidati alla carica di Coordinatore Provinciale e per le liste ad esso collegate (lista Coordinamento Provinciale e lista Delegati al Congresso Nazionale).

Viene eletto Coordinatore il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei Coordinamenti Provinciali e dei Delegati al Congresso Nazionale, gli aventi diritto non possono esprimere preferenze.

I componenti del Coordinamento Provinciale e i Delegati al Congresso Nazionale saranno eletti secondo l'ordine di lista.

I seggi spettanti nel Coordinamento a ciascuna delle liste, sono attribuiti con il metodo d'Hondt sulla base dei voti ottenuti dal relativo candidato Coordinatore, e applicato al totale degli eligendi nel Coordinamento Provinciale.

Nell'ambito della stessa lista, fino a copertura dei seggi attribuiti secondo il calcolo di cui al comma precedente, vengono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione.

La stessa graduatoria di presentazione viene utilizzata per l'attribuzione dei seggi nel Coordinamento.

Il Coordinatore non eletto viene considerato a questi fini come primo nell'ordine di presentazione della lista alla quale è collegato.

In caso di cessazione per qualunque motivo della qualità di membro elettivo del Coordinamento Provinciale e di Delegato al Congresso Nazionale, subentra il primo dei non eletti di ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione della lista. A parità di voti prevale per ogni tipo di elezione il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a Forza Italia e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Nel caso sia presente un solo candidato, il Presidente può procedere alla votazione per acclamazione.

### **ART. 9 – VOTO PONDERATO DEI GRANDI ELETTORI**

Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, i Grandi Elettori esercitano il loro voto esclusivamente con voto ponderato per l'elezione del Coordinatore e del Coordinamento Provinciale attraverso le seguenti modalità.

A ciascun Grande Elettore viene attribuito un voto ponderato stabilito in base alla carica elettorale ricoperta:

- ad ogni Parlamentare Nazionale ed Europeo, membro di Governo esterno, Presidente della Giunta Regionale e Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune capoluogo, il voto ponderato attribuito è **25** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere Regionale e Assessore Regionale, Sindaco eletto nei comuni con il sistema elettorale a doppio turno, il voto ponderato attribuito è **12** voti ciascuno;
- ad ogni Assessore Comunale che sia stato eletto nel rispettivo consiglio nella consiliatura in corso e che si sia successivamente dimesso da Consigliere con il sistema elettorale a doppio turno, il voto ponderato attribuito è **10** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere Comunale del comune capoluogo, il voto ponderato attribuito è **8** voti ciascuno;
- ad ogni Consigliere Provinciale e Metropolitano, Consigliere Comunale eletto con il sistema elettorale a doppio turno, il voto ponderato attribuito è **5** voti ciascuno;
- ad ogni Sindaco o Consigliere Comunale eletto con sistema elettorale a turno unico, il voto ponderato attribuito è **3** voti ciascuno.

In ogni caso, il valore del voto ponderato attribuito a ciascun Grande Elettore si aggiunge al voto esercitato come iscritto.

Ai Grandi Elettori saranno consegnate un numero di schede pari al valore del voto ponderato attribuito alla categoria corrispondente.

Nessun Grande Elettore può esercitare in una stessa elezione il voto ponderato più di una volta, quand'anche abbia titolo per appartenere a più di una categoria di Grandi Elettori.

Chi si trovasse in questa condizione sceglie in quale categoria di Grande Elettore esercitare il voto ponderato fra quelle alle quali appartiene.

L'elenco dei Grandi Elettori viene predisposto per ciascun Congresso dal relativo Coordinatore/Commissario Provinciale.

Il Grande Elettore, eventualmente non incluso in tale elenco, ha diritto di esercitare il voto ponderato attestando la propria qualifica.

#### **ART. 10 NORMA DI CHIUSURA**

La Commissione di cui all'art. 22, lett. a) dello Statuto, su proposta del Responsabile Nazionale dell'Organizzazione, è autorizzata all'emanazione di tutte le ulteriori norme necessarie allo svolgimento dei Congressi e all'applicazione del presente regolamento. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data odierna in quanto emanato e approvato dalla Segreteria Nazionale.